

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**PROTEZIONE CIVILE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 455 del 13/02/2018 RAVENNA

**Proposta:** DPC/2018/485 del 12/02/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO AREA ROMAGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A. CON SEDE LEGALE A BRISIGHELLA (RA) PER L'APPALTO DI LAVORI: "DD 2101/2017 - PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 - 24.2 RA - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITA' 2017 - COMPENSORIO DI RAVENNA - COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA), BRISIGHELLA (RA), CERVIA (RA), FAENZA (RA), RAVENNA (RA), RUSSI (RA) - MANUTENZIONE FIUMI SAVIO, BEVANO, RONCO, MONTONE, UNITI E LAMONE" - CUP F64H17000550002, CIG 719748722B

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA ROMAGNA

**Firmatario:** MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Mauro Vannoni

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2823 del 14/09/2017 si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo redatto dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, relativo ai sottoelencati lavori:  
"DD 2101/2017 - PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 - 24.2 RA - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITÀ 2017 - COMPENSORIO DI RAVENNA - COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA), BRISIGHELLA (RA), CERVIA (RA), FAENZA (RA), RAVENNA (RA), RUSSI (RA) - MANUTENZIONE FIUMI SAVIO, BEVANO, RONCO, MONTONE, UNITI E LAMONE" - CIG 719748722B - CUP F64H17000550002, per un importo complessivo di € 140.000,00;
- con verbale di proposta di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata in data 09/11/2017, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori sopra indicati all'impresa BIOVERDE SERVIZI S.R.L. di SAN CESARIO SUL PANARO (MO);
- con determinazione dirigenziale n. 4120 del 12/12/2017 si è provveduto all'aggiudicazione efficace, a seguito di procedura negoziata del 09/11/2017, a favore dell'impresa BIOVERDE SERVIZI SRL avente sede legale a SAN CESARIO SUL PANARO (MO), C.F. e p. IVA 02582420366, che ha offerto il ribasso del 21,91%, per un importo contrattuale di € 88.762,82 comprensivo di € 4.545,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto d'appalto in corso di perfezionamento;
- è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. RSPPC/2018/6 in data 08/01/2018 tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'impresa aggiudicataria per un importo netto contrattuale complessivo di € 88.762,82;

Dato atto che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 15/01/2018;

Vista l'istanza pervenuta il 15/01/2018 e acquisita al protocollo regionale in pari data al n. PC/2018/1483 dell'impresa BIOVERDE SERVIZI S.R.L. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto all'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A. con sede a BRISIGHELLA (RA), Via Aurora, 2, C.F. e p. IVA 00351390398, delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG8 relative a lavori di sfalcio meccanico, taglio di vegetazione spontanea, riprofilatura e scavi, posa di materiale lapideo per un importo netto complessivo presunto massimo di € 25.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Considerato che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevede che il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, a condizione che l'aggiudicatario all'atto dell'offerta

abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e che il concorrente dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Verificato che:

- l'Impresa appaltatrice BIOVERDE SERVIZI S.R.L. all'atto dell'offerta ha dichiarato l'intenzione di volere subappaltare;
- l'importo complessivo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG8 da subappaltare rientra nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture subappaltabile ai sensi di legge;
- il subappaltatore ha presentato dichiarazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Vista la documentazione allegata, che consente a questo Servizio di considerare l'impresa subappaltatrice indicata qualificata per le lavorazioni da svolgere, nel rispetto di quanto fissato all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Preso atto:

- che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in capo all'impresa subappaltatrice;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. trattenuto agli atti di questo Servizio dal quale risulta che l'impresa subappaltatrice è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia e tenuto conto che nulla osta da parte del Servizio al rilascio dell'autorizzazione al subappalto in oggetto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22;
- il D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 con particolare riferimento all'art. 83, comma 3 lett. e);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 nelle parti ancora in vigore;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 24/09/2007 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2132 del 21/12/2009 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2189 del 21/12/2015 recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 recante: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 29/03/2016, con cui la Giunta ha fissato al 01/05/2016 la data di decorrenza dell'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28/04/2016 recante: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 recante: "Conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 16/05/2016 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 16/05/2016 con cui la Giunta ha fornito le prime direttive per l'esercizio, mediante l'Agenzia, delle funzioni previste dall'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 in relazione a interventi già in corso o programmati alla data del 01/05/2016;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 8518 del 26/05/2016 recante: "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 in data 11/07/2016 recante: "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 28/12/2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/2017, recante: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 06/02/2017 avente ad oggetto: "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e

affidamento lavori”;

- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia - Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del Servizio Area Romagna nonché Responsabile Unico del Procedimento, responsabile dell'istruttoria, della decisione e dell'esecuzione del contratto, per quanto di diretta e personale competenza e relativamente alla fase attuale del procedimento non si trova nelle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e obbligo di astensione descritti dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Dato atto altresì che i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori non si trovano, relativamente alla fase attuale del procedimento, nelle situazioni di conflitto di interessi e obbligo di astensione descritti dagli art. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., come da dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:

1. di autorizzare l'impresa BIOVERDE SERVIZI S.R.L., avente sede legale a San Cesario Sul Panaro (MO), Via Per Spilamberto 2356, C.F. e p. IVA 02582420366, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nell'ambito dell'appalto di lavori per l'esecuzione dell'intervento: "DD 2101/2017 - PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 - 24.2 RA - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITÀ 2017 - COMPENSORIO DI RAVENNA - COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA), BRISIGHELLA (RA), CERVIA (RA), FAENZA (RA), RAVENNA (RA), RUSSI (RA) - MANUTENZIONE FIUMI SAVIO, BEVANO, RONCO, MONTONE, UNITI E LAMONE" - CUP F64H17000550002, CIG 719748722B, a concedere in subappalto all' Impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A. con sede a BRISIGHELLA (RA), Via Aurora, 2, C.F. e p. IVA 00351390398, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG8 relative a lavori di

sfalcio meccanico, taglio di vegetazione spontanea, riprofilatura e scavi, posa di materiale lapideo per un importo netto massimo presunto di € 25.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

2. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
3. di dare atto che la presente determinazione non modifica le modalità esecutive dei lavori in oggetto per i quali l'Impresa appaltatrice resta responsabile secondo i patti contrattuali ed il capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
4. di prescrivere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - la documentazione di avvenuta denuncia da parte dell'impresa subappaltatrice agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi, Antinfortunistici ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
  - il contratto di subappalto stipulato in data successiva alla data di adozione della presente determinazione e presentato in bollo a questa stazione appaltante;
5. di dare atto che il contratto di subappalto, essendo un contratto derivato dal contratto d'appalto principale, rep. n. RSPPC/2018/6 in data 08/01/2018, ne segue le vicende;
6. di dare atto che l'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A., in qualità di subappaltatrice, nell'ambito dell'appalto in oggetto è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
7. di dare atto che l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente al pagamento delle fatture presentate dall'Impresa subappaltatrice e trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti con le ritenute di garanzia operate, pena la sospensione del successivo pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria;
8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte normativa.

Mauro Vannoni